



**COMUNE DI CAIAZZO**  
**Provincia di Caserta**

Piazzetta Martiri Caiatini, 1 - 81013 - Tel. 0823 615728

PEC [comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it](mailto:comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it)

**DELIBERA N. 28 DEL 26 GIUGNO 2019**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E/O CARTELLE DEI CONCESSIONARI.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il **VENTISEI** del mese di **GIUGNO** alle ore 10.16 ed in prosieguo, nell'aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica, sessione ordinaria. I componenti l'Assemblea all'atto della trattazione del presente argomento risultano essere in numero di 12 ivi compreso il Sindaco, come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
GIAQUINTO STEFANO (SINDACO)	X		SORBO IDA	X	
PONSILLO ANTONIO	X		MONDRONE ALFONSO	X	
DI SORBO GIOVANNI	X		RUGGIERI MICHELE	X	
FASULO TERESA	X		MONE MARILENA	X	
PANNONE TOMMASO	X		INSERO AMEDEO	X	
ACCURSO ANTONIO		X	DELLA ROCCA MAURO CARMINE	X	
PETRAZZUOLI MONICA	X				
			<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **dott.ssa Elisabetta Ferrara**.

Il Presidente **Sig.ra Ida Sorbo**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce e dà la parola al Capogruppo di maggioranza Alfonso MONDRONE che relaziona il punto all'ordine del giorno, precisando che il regolamento di cui all'oggetto è stato approvato all'unanimità in sede di Commissione Statuto e Regolamenti

\*\*\*\*

**Premesso** che:

- l'art. 52 del D.lgs. 446/ 97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/ 18.8.2000) conferma, all'art. 149, che la legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";

**Visto** l'art. 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 "Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" il quale prevede, con riferimento alle entrate, anche tributarie dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate;

**Atteso** che le amministrazioni locali devono disciplinare con regolamento la "definizione agevolata" secondo le prescrizioni di cui all'art. 15 del D.L. 34/ 2019;

**Dato atto** che il regolamento allegato è stato sottoposto all'esame dalla Commissione Consiliare per i Regolamenti con approvazione all'unanimità;

**Ritenuto** di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento e/ o cartelle dei concessionari composto da n. 13 articoli;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/ 2000;

Con votazione resa per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti e che reca il seguente risultato:

- Voti a favore: n. 12;
- Voti contrari: n. 0
- Astenuti: n. 0

### **D E L I B E R A**

1. Di approvare il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento e/o cartelle dei concessionari composto da n. 13 articoli allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre che gli uffici competenti diano notizia dell'adozione del provvedimento entro 10 giorni mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune oltre che sull'Albo Pretorio comunale.
3. Di assicurare la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
4. Di pubblicare il presente regolamento in Amministrazione Trasparente nella sezione dedicata.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza, con votazione legalmente espressa per alzata di mano e caratterizzata dall'esito indicato nello specifico:

- Voti a favore: n. 12;
- Voti contrari: n. 0
- Astenuti: n. 0

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CAIAZZO

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE  
ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI NOTIFICA  
INGIUNZIONI PAGAMENTO E/O CARTELLE DEI CONCESSIONARI**

## **INDICE**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Finalità del regolamento

Articolo 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

Articolo 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata

Articolo 5 – Modalità di applicazione della definizione agevolata

Articolo 6 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 7 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 8 – Efficacia della definizione agevolata

Articolo 9 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 10- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 11 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 12 – Entrata in vigore

Articolo 13 – Disposizioni finali

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, disciplina la definizione agevolata delle somme poste in riscossione mediante l'ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639/1910. La definizione agevolata disciplinata dal seguente regolamento si riferisce alle entrate comunali sotto elencate:

IMU/ICI;  
TARI/TARSU;  
TASI;  
Sanzioni amministrative codice della strada;

2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, che estende la "definizione agevolata" delle ingiunzioni di pagamento alle entrate poste in riscossione coattiva mediante lo strumento dell'ingiunzione di pagamento, disciplinato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## **Articolo 2 – Finalità del regolamento**

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti, a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando la procedura agevolativa disciplinata dal presente regolamento.

2. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

## **Articolo 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata**

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate di cui al comma 1, dell'articolo 1, non ancora rimosse dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come regolato dal richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dal Comune o dal concessionario della riscossione di cui al comma 5 del richiamato articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

4. Le entrate rimosse mediante l'istituto del "ruolo", con emissione della cartella di pagamento, di cui al D.P.R. n. 602/73, non sono contemplate nella presente definizione.

#### **Articolo 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata**

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.
2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato.
3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata:
  - a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
  - b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

#### **Articolo 5 – Modalità di applicazione della definizione agevolata**

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 31 luglio 2019.
3. I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme poste in riscossione con l'ingiunzione di pagamento a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
4. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 6 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il 31.07. 2019.
2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata, nonché i dati identificativi del soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale) e i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza.
3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento. Il numero massimo di rate è pari a n. 05, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021.
4. In presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

## **Articolo 7 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune o l'agente della riscossione incaricato comunica l'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
2. Se a seguito delle verifiche operate dal Comune o dall'agente della riscossione sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge un'accertata infedeltà dell'istanza, viene inviato un provvedimento motivato con cui è rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata.
3. L'istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Comune o dell'agente della riscossione incaricato entro il 30/09/2019.
4. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o l'agente della riscossione comunica a coloro che hanno presentato l'istanza, entro il 30/09/2019, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento.
5. In caso di rateazione, nello stesso termine indicato al precedente comma viene comunicato l'importo delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

## **Articolo 8 – Efficacia della definizione agevolata**

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune o dall'agente della riscossione.



2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale o bonifico bancario intestato al Comune di Caiazzo.

### **Articolo 9 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dallo stesso agente della riscossione.

2. In presenza di piani rateali già in essere, può essere ammessa la definizione agevolata, purché il contribuente abbia adempiuto ai versamenti già scaduti al 31.12.2018.

3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

4. Le somme dovute possono essere suddivise nelle seguenti rate:

Prima rata, scadenza 30.11.2019;

Seconda rata, scadenza 31.03.2020;

Terza rata, scadenza 31.07.2020;

Quarta, scadenza 30.11.2020;

Quinta rata, scadenza 31.03.2021;

5. Nell'ipotesi in cui venga ammessa la rateazione, si calcolano gli interessi al tasso d'interesse legale.

### **Articolo 10 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta la revoca automatica della definizione agevolata.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata.

3. Nel caso di cui al comma 2, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

### **Articolo 11 – Procedure cautelari ed esecutive**

1. Nell'ipotesi di procedure cautelari ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.

2. Il Comune o l'agente della riscossione non possono iniziare azioni cautelari od esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.

3. Restano salve le procedure cautelari od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

#### **Articolo 12 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione

#### **Articolo 13 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2019 e dalle previsioni normative collegate.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI NOTIFICA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO E/O CARTELLE DEI CONCESSIONARI.**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**f.to Sig.ra Ida Sorbo**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara**

=====

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Caiazzo, li 03/07/19

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**F.to Dott. Paolo Mandato**

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ trascorso il **decimo giorno** dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 134, C. 3 del d.lgs. n. 267/2000);

è una delibera urgente, **dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del d. lgs. n. 267/2000.

Caiazzo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.